

*Revoca senza giusta causa dell'amministratore delegato
di Andrea Rescigno e Chiara Petrelli
(in "Bilancio e reddito d'impresa" n. 8 del 2016, pag. 53)*

SOMMARIO: [Premessa](#) [La revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea: conseguenze dell'assenza di giusta causa](#) [I diversi orientamenti sulla revoca delle deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione](#) [Conclusioni](#)

La sentenza in commento sancisce un principio di diritto in virtù del quale anche la revoca dell'amministratore delegato deve essere assistita da giusta causa. In assenza, il revocato ha diritto al risarcimento del danno, e ciò anche in virtù dell'applicazione analogica dell'[art. 2383](#), comma 3, c.c., dettato in materia di revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea.

Premessa

Con sentenza n. 7587 del 15 aprile 2016, la Corte di cassazione ha statuito il seguente principio di diritto: "In tema di società di capitali, la revoca della delega all'amministratore delegato, decisa dal Consiglio di Amministrazione, deve essere assistita da 'giusta causa', anche in applicazione analogica dell'[art. 2383](#) c.c., comma 3, sussistendo, in caso contrario, il diritto del revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti".

Con la decisione commentata viene cassata la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Bergamo, aveva respinto tutte le domande proposte dall'amministratore delegato di una s.c.a.r.l. (si ritiene si trattasse di una società cooperativa a responsabilità limitata, e non di una società consortile a responsabilità limitata) al quale le deleghe, comprensive del potere di rappresentanza e di firma sociale, erano state revocate dal Consiglio di Amministrazione "sulla base di dissonanze intervenute tra il medesimo e la restante parte del Consiglio di Amministrazione della società".

Si apprende dalla stessa sentenza (non avendo rinvenuto il testo delle decisioni di primo e secondo grado) che i giudici di secondo grado avevano "accolto l'appello della società sulla base della considerazione che il potere fiduciario che unisce, e deve unire, il Consiglio di Amministrazione al singolo amministratore, a cui sono conferiti i poteri delegati, sarebbe tale da giustificare anche quello di revocare 'in qualsiasi momento' (nel che si può individuare un regime parallelo a quello della revoca assembleare) senza che (e qui sta la differenza) ne scaturiscano pretese al risarcimento, se ciò sia avvenuto senza giusta causa".

A detta, invece, dei giudici ermellini "contrariamente a quanto opina la Corte distrettuale l'unica disposizione positiva che viene in considerazione è proprio l'[art. 2383](#), c.c., comma 3" e "vi è - tra i due casi [di revoca assembleare e di revoca della delega, N.d.R.] quella identità di *ratio* che, in difetto di una disciplina positiva, giustifica il ricorso analogico alla disposizione richiamata, con il ricorso alla previsione astratta ... della risarcibilità del danno, anche in caso di

revoca della delega (non solo della qualità di amministratore) in difetto di "giusta causa".

Fa specie notare come la Suprema Corte, ancorché la questione *sub iudice* non riguardasse una società per azioni ma una s.c.a.r.l., abbia fatto riferimento ad una disposizione invero dettata in materia di società per azioni, senza in alcun modo affrontare la questione (preliminare) dell'applicabilità dell'[art. 2383](#), comma 3, c.c., alle società a responsabilità limitata.

La revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea: conseguenze dell'assenza di giusta causa

È opportuno premettere che, ai sensi dell'[art. 2383](#), comma 3, c.c. la revoca dell'amministratore da parte dell'assemblea deve essere sorretta da una giusta causa, pena il diritto dell'amministratore revocato al risarcimento del danno.

La giusta causa può riguardare elementi di natura soggettiva od oggettiva, invero "la giusta causa che giustifica la revoca dell'amministratore può essere sia soggettiva, sia oggettiva, e cioè consistere anche in situazioni estranee alla persona dell'amministratore, non riconducibili a condotte di quest'ultimo, che siano tali da impedire la prosecuzione del rapporto"[\(1\)](#).

In particolare, la revoca dell'assemblea è legittima quando deriva da fatti integranti inadempimento ed anche da fatti e circostanze estranee all'amministratore "ma richiede pur sempre un *quid pluris*, rispetto al mero dissenso alla radice di ogni recesso *ad nutum*, ossia esige situazioni sopravvenute (provocate o meno dall'amministratore stesso) che minino il *pactum fiduciae*, elidendo l'affidamento inizialmente riposto sulle attitudini e le capacità dell'organo di gestione"[\(2\)](#).

In particolare, per quanto riguarda i motivi di natura soggettiva, si fa normalmente riferimento a casi in cui l'amministratore si sia reso responsabile della violazione degli obblighi di diligenza o a casi di contrarietà alla legge o all'atto costitutivo[\(3\)](#). È stata, ad esempio, riconosciuta la sussistenza di giusta causa di revoca in presenza di irregolarità, dei bilanci della società, riconducibili all'amministratore[\(4\)](#).

Un'ipotesi di revoca per giusta causa è quella tipizzata dall'[art. 2390](#), comma 2, c.c., che prevede la revoca dell'amministratore che eserciti un'attività concorrente con quella esercitata dalla società per conto proprio o di terzi in violazione del divieto di concorrenza.

Tra le cause oggettive di giusta causa di revoca, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che "possono integrare una giusta causa di revoca anche eventi estranei all'amministratore, diversi da comportamenti non corretti e non espressivi della negligenza di quest'ultimo, sicché essa non può essere identificata con l'inadempimento e neanche è condizionata dal dolo o dalla colpa del medesimo"[\(5\)](#).

Si tratta invero di fatti sopravvenuti alla costituzione del rapporto di amministrazione che "operano dall'esterno sulle vicende negoziali dello stesso incidendo sul rapporto fiduciario che deve sussistere tra le parti. Occorre peraltro che gli elementi intrinseci sopravvenuti incidano sull'apporto effettivo che il socio può concretamente attendersi dall'amministratore, in modo tale da poter fondatamente ritenere che siano venuti meno in capo allo stesso quei requisiti di avvedutezza, capacità e diligenza di tipo professionale che dovrebbero sempre contraddistinguere l'amministratore di una società di capitali"[\(6\)](#).

In applicazione di tali principi di diritto, la giurisprudenza di merito e di legittimità è unanime nel ritenere che non costituiscono giusta causa di revoca ad esempio "il dissenso espresso" o "dissenso manifestato" nei confronti di decisioni gestionali dei soci(7). Né ricorre giusta causa allorché la revoca dell'amministratore sia dovuta a motivi di "convenienza economica"(8).

In caso di revoca senza giusta causa, ai sensi dell'[art. 2383](#), comma 3, c.c., l'amministratore revocato ha diritto al risarcimento del danno, ferma restando la validità ed l'efficacia della revoca.

Il danno risarcibile è parametrato al guadagno che l'amministratore revocato avrebbe percepito fino alla naturale scadenza dell'incarico(9).

I diversi orientamenti sulla revoca delle deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione

Come ricordato nella stessa sentenza in commento, il nostro ordinamento non contiene alcuna disposizione positiva che riguardi l'ipotesi di revoca delle deleghe all'amministratore delegato da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il caso non è scolastico, dal momento che la permanenza in carica dell'amministratore delegato può assumere rilievo a sé nella dinamica di una società di capitali. Può infatti accadere che, per dissonanza all'interno dell'organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione decida di revocare le deleghe conferite ad un consigliere, e che cionondimeno quest'ultimo rimanga in carica come componente del Consiglio.

È opportuno rammentare che, ai sensi dell'[art. 2381](#), comma 2, c.c., se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi componenti. Il successivo comma precisa poi che il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ora, la decisione di "avvalersi dello strumento della delega (previo, naturalmente il consenso dei soci espresso in sede statutaria o assembleare) costituisce una facoltà discrezionale del consiglio"(10).

La facoltà di revoca spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione(11), ma, come giustamente rileva Bonelli(12) "lo stesso risultato può essere conseguito dall'assemblea, attraverso l'eliminazione del consenso dei soci alla delega ... oppure revocando dalla carica di amministratore il membro del consiglio investito delle attribuzioni delegate".

Il Consiglio di Amministrazione, poi, stabilisce "la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche", come previsto dall'[art. 2389](#), comma 3, c.c.

Assume pertanto rilievo anche economico la questione relativa alla revoca della delega. La cessazione della delega avrà infatti come corollario abituale il venir meno del diritto, da parte del delegato, a percepire la remunerazione eventualmente collegata all'esercizio della delega.

Si tratta, quindi, di stabilire se una revoca delle deleghe senza giusta causa sia ammissibile e se, in assenza di giusta causa, il revocato abbia diritto o meno al risarcimento del danno.

La sentenza in esame si è espressa a favore del riconoscimento del diritto del revocato al risarcimento del danno, in difetto di giusta causa di revoca, e quindi, implicitamente, ha riconosciuto la revocabilità delle deleghe anche in assenza di giusta causa.

La stessa sentenza, dopo aver precisato che la riforma del diritto societario non ha introdotto alcun "nuovo dato normativo", ha però richiamato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale e dottrinale riguardo alle conseguenze della mancanza di una giusta causa di revoca.

Ed infatti "anche la revoca da parte del consiglio del delegato, se deliberata in assenza di giusta causa, importa il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni eventualmente subiti" secondo Cagnasso(13), il quale però precisa che ciò non sarebbe tanto in virtù di applicazione analogica dell'[art. 2383](#), comma 3, c.c., problema questo che "assume scarso rilievo", quanto piuttosto perché è "ammessa l'applicabilità all'ipotesi in esame del disposto contenuto nell'[art. 1725](#) c.c."

L'[art. 1725](#) c.c. prevede infatti che "la revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa".

In senso favorevole al diritto del consigliere delegato di ottenere il risarcimento del danno in assenza di giusta causa di revoca si segnalano le sentenze del Tribunale di Milano del 14 febbraio 2004(14) e del 12 maggio 2010. Quest'ultima sentenza, in particolare, richiama l'[art. 2383](#), comma 3, c.c., precisando che si tratta di "norma che si pone in sintonia con la regola relativa al mandato oneroso". I giudici del capoluogo lombardo aggiungono che "salvo che la delega sia stata conferita per un tempo minore, la durata di essa debba coincidere con la durata della permanenza in carica del delegato come amministratore" evidenziando che "siffatta soluzione non solo appare corretta dal punto di vista tecnico-giuridico, ma vale anche a realizzare un temperamento equilibrato tra interessi contrapposti ... Da un lato è così rispettato il diritto del delegante di sciogliersi dal vincolo che lo lega al soggetto verso il quale ha perso fiducia; dall'altro si tutela anche il diritto dell'amministratore delegato ad essere risarcito per l'interruzione della continuità della delega, se dovuta a un fatto a lui non imputabile".

Di diverso orientamento è apparso Bonelli(15) e, in giurisprudenza, tra le decisioni più recenti, quella del Tribunale di Napoli del 9 gennaio 2002 (già citata in precedenza)(16), ove si legge che "La delibera con cui il Consiglio di Amministrazione revoca i poteri conferiti ad uno degli amministratori costituisce atto di organizzazione insindacabile, sicché non può riconoscersi alcun risarcimento, ove detta revoca sia priva di giusta causa". Il Tribunale campano si era peraltro premurato di evidenziare che, nel caso di specie, sussisteva comunque una giusta causa di revoca "in relazione all'irregolarità dei bilanci" accertata in corso di causa.

Va segnalata, infine, una "terza via", espressa in particolare da Borgioli(17), per il quale "quando la revoca della delega avvenga insieme o in dipendenza della revoca della carica di amministratore è la disciplina di quest'ultimo rapporto [i.e., l'[art. 2383](#), comma 3, c.c., N.d.R.] che dovrà applicarsi", mentre allorché "venga revocata la sola delega, non sarà dovuto, in via di principio, alcun risarcimento, salvo che alla delega sia stato apposto un termine autonomo, ipotesi nella quale essa assumerà il carattere di rapporto a tempo determinato. In tal caso, la revoca anticipata, se priva di giusta causa, importerà anche il ristoro dei danni"(18).

Conclusioni

Come già accennato in premessa, con la sentenza n. 7587 del 15 aprile 2016 la Suprema Corte ha sancito un principio di diritto che dovrebbe risolvere il contrasto illustrato nelle pagine precedenti.

Oltre a detto principio di diritto, la sentenza *de qua* contiene anche un'analisi della *ratio* posta alla base dell'[art. 2383](#), comma 3, c.c., che "detta una norma che afferma un rilevante principio, quello dell'esistenza non già di un potere illimitato dell'assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata, che è limitata ... solo in considerazione del rispetto della posizione sociale ed economica dell'amministratore di società. Ossia in ragione della dignità e del sacrificio economico imposto alle persone che rivestono la carica amministrativa e che, in ragione dell'atto di revoca, vedono sacrificata, in misura più o meno ampia, la propria posizione" e ciò "tanto più quando ... [le] deleghe [oggetto di revoca, N.d.R.] comportino un'attività amministrativa a termine, impegnativa e remunerata, suscettibile di valutazioni e considerazioni professionali in un ambito riconducibile al mercato dei manager".

Così identificata la *ratio*, la Cassazione ritiene quindi che vi sia identità di *ratio* che giustifica il ricorso analogico all'[art. 2383](#), comma 3, c.c. non avendo "valore il ragionamento svolto in alcune decisioni di merito, volte a sottolineare ... le diversità esistenti" tra le due fattispecie (revoca dell'amministratore e revoca delle deleghe).

La sentenza in commento, dopo aver precisato che la sussistenza della "giusta causa" deve essere valutata in concreto dal giudice di merito, non interviene però sulla definizione di un concetto, qual è quello di "giusta causa", invero particolarmente rilevante ai fini dell'applicazione della normativa sulla quale è stato espresso il principio di diritto. In assenza di diverse indicazioni, si deve ritenere che a tali fini non si possa che fare riferimento al concetto di "giusta causa" elaborato in sede di interpretazione dell'[art. 2383](#), comma 3, c.c. e dell'[art. 1725](#) c.c., anche in considerazione dell'inciso "anche in applicazione analogica dell'[art. 2383](#) c.c., comma 3 " contenuto nel principio di diritto enunciato dai giudici di legittimità nella decisione qui commentata.

Note:

(1) Cass. civ., Sez. I, 12 settembre 2008, n. 23557, in www.pluriscedam.utetgiuridica.it.

(2) Cass. civ., Sez. I, 12 settembre 2008, n. 23557, cit.

Cass. civ., Sez. I, 12 settembre 2008, n. 23557, cit. In senso conforme, Cass. civ., Sez. I, 5 agosto 2005, n. 16526, in www.pluriscedam.utetgiuridica.it; Cass. civ., Sez. Lavoro, 7 agosto 2004, n. 15322, in www.pluriscedam.utetgiuridica.it; Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 1998, n. 11801, in www.pluriscedam.utetgiuridica.it. In dottrina, F. Bonelli, *Gli amministratori di S.p.A. (dopo la riforma delle Società)*, Giuffrè, 2004, pag. 98.

(3) Cass. civ., 17 gennaio 1956, n. 103, in *Foro it. Mass.*, I, 1, 1956, col. 18.

(4) Trib. Napoli, 9 gennaio 2002, in *Le Società*, n. 10/2002, pag. 1274 ss., con nota di A. Figone.

(5) Cass. civ., Sez. I, 12 settembre 2008, n. 23557, cit.

(6) Cass. civ., Sez. I, 5 agosto 2005, n. 16526, cit.; Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 1998, n. 11801, cit. In dottrina, M. Cupido, in *Le Società*, op. cit.

(7) Cass. civ., Sez. I, 5 agosto 2008, n. 16526, cit.; Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 1998, n. 11801, cit. In giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, 21 maggio 2001, in *Le Società*, n. 8/2001, pag. 951 ss.

(8) Cass. civ., Sez. I, 12 settembre 2008, n. 23557, in www.pluriscedam.utetgiuridica.it; Cass. civ., 2 novembre 1957, n. 4240.

(9) Cass. civ., Sez. I, 12 settembre 2008, n. 23557, cit.; Cass. civ., Sez. I, 7 maggio 2002, n. 6526, in www.pluriscedam.utetgiuridica.it. Tribunale di Bologna, 6 agosto 2015, in www.pluriscedam.utetgiuridica.it. Tribunale di Napoli, 21 maggio 2001, cit. In Dottrina, Bonelli, op. cit., pag. 99; Cottino, *Trattato di diritto commerciale*, CEDAM, 2010, pag. 596.

(10) O. Cagnasso, "La delega di potere amministrativo", in Colombo Portale (a cura di), *Trattato delle Società per Azioni*, vol. 4, 1991, pag. 313.

(11) O. Cagnasso, op. cit. pag. 314.

(12) F. Bonelli, op. cit., pag. 46.

(13) O. Cagnasso, op. cit. pag. 315.

(14) In *Giur. it.*, 2004, pag. 1209 ss.

(15) F. Bonelli, *Gli amministratori di società per azioni*, 1985, pag. 50.

(16) Vedi nota 5.

(17) Borgioli, *L'amministrazione delegata*, Firenze, 1982, pag. 147 ss.

(18) Borgioli, op. cit., pag. 148.